

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOVARA

CIRCOLARE ATTUATIVA E INTERPRETATIVA DEL REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

1. Questo testo sostituisce il regolamento approvato in data 07/1/2008 e fa espresso riferimento al nuovo "*Regolamento per la formazione professionale continua*" approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 16 luglio 2014 e pubblicato il 28 ottobre 2014, poi revisionato con delibera immediatamente esecutiva dello stesso C.N.F. del 30 luglio 2015, le cui disposizioni si intendono integralmente richiamate, confermate e come di seguito specificate.
2. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Novara si riserva di integrare o modificare periodicamente la presente Circolare sulla base delle indicazioni che emergeranno dalla sua applicazione pratica e/o del Regolamento del C.N.F., ovvero a seguito delle modifiche che quest'ultimo dovesse apportare a tale Regolamento, ovvero ancora in applicazione delle linee guida e delle circolari interpretative che il C.N.F. dovesse emanare ai sensi dell'art. 8, n. 2, dello stesso testo regolamentare.
3. In linea con quanto stabilito dal C.N.F., atteso che il Regolamento per la formazione continua trova fonte diretta nell'art. 11 della Legge ordinamentale forense (n. 247/2012), finalizzata a contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse delle parti assistite e dell'amministrazione della giustizia, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Novara considera fondamentale l'assolvimento degli obblighi formativi, oltre che per quanto previsto all'art. 25 n. 7 del Regolamento CNF (attestato di formazione continua) anche per l'assunzione degli incarichi e l'inserimento negli Elenchi di cui all'art. 1 lett. E) della presente Circolare.

ART. 1 – OBBLIGO FORMATIVO

A) Sono tenuti all'obbligo della formazione continua tutti gli avvocati ed i praticanti con patrocinio iscritti all'Albo o all'Elenco dei Praticanti con patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Novara, compresi gli avvocati iscritti nei seguenti Elenchi e Sezioni speciali dell'Albo: avvocati dipendenti di enti pubblici, avvocati sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa, avvocati stabiliti.

B) L'obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell'iscrizione all'Albo o al Registro dei praticanti abilitati al patrocinio, e ciò, pertanto, a prescindere dall'esercizio in atto, o meno, dell'attività professionale, anche se questa non sia di fatto svolta o lo sia in maniera marginale, episodica o discontinua, fatte salve le condizioni di esenzione ed esonero previste all'art. 15 del Regolamento e fermo in ogni caso quanto previsto dall'art. 21 n. 1 della legge n. 247/2012 e dal D.M. n. 47/2016 sulla necessità di esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione forense, a pena di cancellazione dall'Albo.

C) Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento del C.N.F., l'obbligo di formazione continua inizia a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data d'iscrizione all'Albo degli Avvocati od ai relativi elenchi o registri di cui all'art. 17 lettere a), b), e), h) e i) della legge n. 247/2012.

D) In caso di prima iscrizione, è consentito computare nel primo triennio formativo i crediti maturati su base volontaria nel corso dell'anno di iscrizione all'Albo od ai relativi elenchi e registri di cui al comma precedente.

E) Fermo quanto previsto dall'art.21n.1della legge n.247/2012 e dal d.m.n.47/2016 sulla necessità di esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione forense a pena di cancellazione dall'Albo, l'assolvimento dell'obbligo formativo nel triennio precedente mediante autocertificazione costituisce condizione per l'inserimento e/o il mantenimento dell'iscrizione negli Elenchi dei difensori d'ufficio e degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato; costituisce, inoltre, condizione per la designazione a commissario nell'esame da avvocato e per lo svolgimento dell'attività di consulenza all'interno dello Sportello per il cittadino previsto dall'art. 30 della legge n. 247/2012, per l'inserimento nell'elenco dei mediatori dell'Organismo di mediazione, per l'inserimento nell'elenco dei gestori della crisi da sovraindebitamento previsto dal D.M. n. 202/2014, per l'assunzione delle funzioni di arbitro o di conciliatore nella Camera arbitrale e di conciliazione prevista dall'art. 29 n. 1 lett. n) della legge n. 247/2012, per l'inserimento ed il mantenimento in qualsiasi altro elenco formato dal Consiglio dell'Ordine in forza di normative e convenzioni ovvero a richiesta di enti pubblici o privati per la designazione a qualsiasi titolo di avvocati, nonché per rivestire la qualifica di moderatore, relatore o docente in eventi formativi e corsi istituzionali organizzati dal Consiglio dell'Ordine, per partecipare, quale rappresentante di associazioni forensi, a commissioni o gruppi di lavoro istituiti dal Consiglio dell'Ordine.

F) Il Consiglio dell'Ordine non accoglierà le richieste di accreditamento di eventi formativi nei quali vengano indicati, come relatori o moderatori, avvocati che non abbiano assolto all'obbligo formativo.

G) L'assolvimento dell'obbligo formativo nel triennio precedente, mediante autocertificazione, costituisce per l'avvocato (che non sia esonerato dall'obbligo formativo) condizione per poter accogliere, quale *dominus*, praticanti e tirocinanti presso il proprio studio. All'atto del deposito della domanda d'iscrizione al Registro dei praticanti, il praticante o tirocinante dovrà presentare dichiarazione dell'avvocato ospitante con la quale quest'ultimo dichiara di avere regolarmente assolto il proprio obbligo formativo nell'ultimo triennio concluso. Nel caso in cui, a seguito della verifica condotta dal Consiglio dell'Ordine, dovesse in seguito risultare che l'avvocato dichiarante non ha in effetti assolto il proprio obbligo formativo, la circostanza verrà segnalata al Consiglio di Disciplina e alle altre autorità eventualmente competenti e il praticante o tirocinante non verrà iscritto, ferma la decorrenza della pratica.

ART. 2 - CONTENUTO OBBLIGO FORMATIVO

Richiamando sul punto le disposizioni contenute nell'art. 12 del Reg. n. 6/2014 del CNF e successive integrazioni, si ricorda che:

A) ciascun avvocato iscritto all'Ordine di Novara o praticante abilitato è tenuto, a far data dal gennaio dell'anno successivo all'iscrizione, ad assolvere l'obbligo formativo.

B) L'iscritto deve conseguire, nell'arco del **triennio**, almeno **60 crediti formativi**, di cui **9 nelle materie obbligatorie** di ordinamento e previdenza forensi, deontologia ed etica professionale.

C) Ogni **anno** l'iscritto deve conseguire almeno **15 crediti formativi, di cui 3 nelle materie obbligatorie**.

D) È consentita, solo nell'ambito del triennio formativo, esclusivamente per annualità consecutive e nella misura massima di n. 5 crediti formativi per anno, la **compensazione** dei crediti maturati.

E) La **compensazione è esclusa per la materia di deontologia ed etica professionale**.

F) La **formazione svolta con modalità telematiche non può superare il 40%** dei crediti del triennio (fino a 24).

G) Le **previsioni di cui alle lettere B) C) D) E) F) operano con esclusione dei periodi emergenziali in cui per espressa previsione del CNF vengono previsti criteri differenti**.

ART. 3 – ACCREDITAMENTO (RIPARTIZIONE COMPETENZE)

Ai sensi dell'art. 17 del Reg. 6/14 CNF, provvedono all'accREDITamento degli eventi formativi il Consiglio Nazionale Forense ed i Consigli dell'Ordine, nell'ambito delle rispettive competenze.

Sono di competenza del Consiglio Nazionale Forense:

a) eventi a rilevanza nazionale ed eventi seriali (intendendosi per entrambi “attività di formazione, che organizzate dagli stessi soggetti promotori, sono fruibili su gran parte del territorio nazionale e prevedono la ripetizione degli stessi programmi in diversi fori o distretti nel medesimo anno formativo”);

b) formazione a distanza;

c) corsi diretti ad acquisire il titolo di avvocato specialista;

d) corsi per iscrizione albo patrocinio giurisdizioni superiori;

e) eventi che si svolgono all'estero;

f) le attività di cui all'art. 13 (altre attività e autoformazione):

g) relazioni o lezioni nelle attività di scuole di specializzazione per le professioni legali e nei corsi per l'accesso alla professione di avvocato se il CNF è competente ad accreditare l'iniziativa;

h) pubblicazioni, anche on line;

- i) partecipazione a commissioni di studio, istituzionali o d'esame, a seconda del soggetto che le ha costituite e per quelle per il concorso a uditore giudiziario;
- j) attività di aggiornamento individuale e di studio, se effettuate attraverso l'utilizzo di sistemi telematici.

Sono di competenza del Consiglio dell'Ordine:

- k) eventi a rilevanza locale (compresi la scuola forense integrativa del tirocinio, la scuola per i difensori d'ufficio, i corsi per mediatori professionali, i corsi per arbitri e gestori della crisi);
- l) per le attività di cui all'art. 13 (altre attività e autoformazione):
- m) relazioni o lezioni nelle attività di scuole di specializzazione per le professioni legali e nei corsi per l'accesso alla professione di avvocato se il COA è competente ad accreditare l'iniziativa;
- n) partecipazione a commissioni di studio, istituzionali o d'esame, a seconda del soggetto che le ha costituite; COA di appartenenza dell'iscritto per la partecipazione alla commissione per l'esame all'abilitazione professionale forense;
- o) attività di aggiornamento individuale e di studio, se effettuate senza l'utilizzo di mezzi telematici.

ART. 4 - COMMISSIONE LOCALE PER LA FORMAZIONE

- A)** Il COA, ai sensi dell'art. 32 legge n. 247/2012 e in conformità dell'art. 19 Reg. CNF 6/2014, ha costituito la commissione locale per la formazione e l'accreditamento.
- B)** La commissione svolge l'attività di propria competenza in conformità ai programmi e agli indirizzi deliberati dal Consiglio dell'Ordine. Ha funzione consultiva, referente e propositiva.
- C)** La commissione è formata da almeno 3 (e comunque in numero dispari) consiglieri dell'Ordine. La Commissione è coordinata da un consigliere referente, nominato, così come gli altri consiglieri, dal Consiglio dell'Ordine.
- D)** La commissione svolge la propria attività in coordinamento con il Presidente del Consiglio dell'Ordine, informando periodicamente il Consiglio dell'Ordine.
- E)** La commissione procederà alla redazione e stesura del POF e lo sottoporrà al COA per l'approvazione entro il 15 dicembre ed il 15 maggio di ogni anno.
- F)** La commissione provvederà annualmente, prima della stesura del POF, a convocare i referenti locali delle organizzazioni delle Associazioni professionali maggiormente rappresentative, dell'Università, del CPO ed eventualmente avvocati ritenuti particolarmente esperti in determinate materie secondo le indicazioni del Consiglio.

ART 5 – COMPETENZE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER LA FORMAZIONE

La commissione locale per la formazione, unitamente al COA, è competente:

- a) per la predisposizione del P.O.F. (Piano Offerta Formativa) semestrale o annuale;
- b) per la proposta al COA di accreditamento degli eventi formativi di sua competenza, così come individuati dall'art 17 reg. 6/2014 CNF, e dunque per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa affinché un'attività si possa considerare formativa ai fini dell'obbligo di formazione continua, con la conseguente attribuzione dei relativi "crediti formativi".
- c) per la proposta al COA di riconoscimento dei crediti formativi conseguiti dall'avvocato e dal tirocinante abilitato al patrocinio che non siano riconosciuti dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Novara e che siano dunque riconosciuti da altri Ordini degli Avvocati, dal CNF, o in ulteriori ipotesi residuali;
- d) per esaminare e proporre al COA le richieste di esonero di cui all'art.15 Reg. 6/2014 CNF;
- e) per la verifica dell'assolvimento dell'obbligo di formazione continua da parte dell'avvocato o del tirocinante abilitato al patrocinio per poi proporre al COA l'adozione dei conseguenti provvedimenti, tenendo conto che l'accertamento della violazione del dovere di formazione e aggiornamento professionale e la mancata o infedele attestazione di adempimento dell'obbligo costituiscono infrazioni disciplinari ai sensi del codice deontologico ed inoltre che tale adempimento rileva ai fini dell'accertamento dell'effettività, continuatività, abitualità e prevalenza dell'esercizio professionale ai sensi dell'art. 2 DM 47/2016 e dell'art. 21 LPF.
- f) per proporre al COA il rilascio dell'attestazione di formazione continua di cui all'art. 25 Reg. 6/2014 CNF.

ART. 6 – CRITERI PER L'ACCREDITAMENTO

A) L'organizzazione degli eventi formativi in materia obbligatoria (deontologia, ordinamento, etica professionale, previdenza forense) è riservata in via esclusiva al COA; solo in casi eccezionali, previa proposta ed idonea delibera del Consiglio, potranno essere organizzati eventi di deontologia professionale in collaborazione con un'associazione proponente.

B) Ai fini della valutazione degli eventi formativi il cui accreditamento è rimesso alla competenza del COA dall'art. 17 Reg. 6/2014 CNF, e la conseguente determinazione dei crediti formativi da attribuire, la Commissione adotterà i criteri di cui all'art. 21 del Reg. 6/2014 CNF, e dunque:

1. coerenza dei temi trattati con le finalità del regolamento di formazione continua e attinenza alla professione sotto profili tecnici, scientifici, culturali e interdisciplinari;
2. numero dei partecipanti e durata (mezza giornata, una giornata, più giornate);

3. tipologia e qualità dei supporti di ausilio all'esposizione (quali proiezione di filmati, uso di diapositive e la distribuzione anticipata di materiale di studio);
4. metodologia didattica adottata (ad es. simulazione, tavola rotonda, lezione frontale) e partecipazione interattiva (eventuale spazio dedicato alle domande, raccolta preliminare dei quesiti);
5. comprovate esperienze e competenze specifiche dei relatori in relazione alla natura dell'evento;
6. metodi di controllo della continua ed effettiva partecipazione, come verifiche intermedie e verifica finale.

ART. 7 - PROCEDURA PER L'ACCREDITAMENTO

A) La Commissione, salvo particolare e motivata urgenza, esaminerà le domande di accreditamento che siano presentate dal soggetto promotore con un anticipo di almeno 20 giorni rispetto allo svolgimento dell'attività.

B) Sarà possibile utilizzare il logo dell'Ordine su materiale, cartaceo o in formato digitale, a scopo promozionale o comunque riferito a convegni ed eventi formativi, soltanto in caso di collaborazione dell'ordine all'organizzazione o di concessione del patrocinio all'evento.

Il patrocinio verrà accordato previa richiesta da far pervenire, da parte dell'ente organizzatore, alla segreteria dell'ordine almeno 15 gg prima dell'evento accompagnata da una bozza del materiale su cui verrà apposto il logo. Alla concessione del patrocinio provvede il Consiglio dell'Ordine su proposta della competente Commissione valutando l'importanza dell'evento e/o la sua rilevanza a fini formativi

C) La domanda di accreditamento, da effettuarsi utilizzando il modello reperibile sul sito dell'Ordine, dovrà essere corredata dal programma - contenente la data, il luogo di svolgimento dell'iniziativa, il titolo, i relatori, nonché le sessioni singolarmente fruibili in caso di attività strutturata in più sessioni e moduli e dalla eventuale ulteriore documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti per l'accREDITAMENTO.

D) La richiesta potrà avere ad oggetto singole iniziative ovvero gruppi di iniziative organizzate, quali parti o moduli di una attività unitaria, purché si svolgano nell'arco di un unico anno formativo.

E) La richiesta di accreditamento dovrà essere presentata esclusivamente presso la Segreteria del COA a mezzo mail/pec.

F) La Commissione svolgerà la relativa attività istruttoria, richiedendo, ove necessario, ulteriori informazioni o documentazione integrativa; in particolare la commissione si riserva di chiedere, ove già non allegati alla domanda di accreditamento, i curricula dei relatori.

G) La Commissione si pronuncia sulla domanda di accreditamento, con decisione motivata, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta ovvero dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta, proponendo al COA, nella prima riunione utile, il numero di CF da attribuire sulla base di una valutazione

ponderata dei criteri oggettivi e predeterminati di cui all'art. 21 e nel rispetto dei limiti indicati dall'art. 20 reg. 6/2014 CNF. La decorrenza del termine è sospesa nell'arco temporale 20 dicembre-10 gennaio ed in quello 1agosto - 1settembre di ogni anno.

ART. 8 - DETERMINAZIONE NUMERICA DEI CREDITI FORMATIVI

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 del Reg. 6/2014 CNF, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 21 del medesimo regolamento, la Commissione proporrà al COA l'attribuzione di CF secondo i criteri di seguito elencati:

a) per le attività di aggiornamento (volte all'adeguamento e approfondimento di conoscenze già acquisite, ex art. 2 Reg. 6/2014 CNF):

- della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio): **da 1 a 3 CF**
- della durata di un'intera giornata o più giornate: **da 2 a 12 CF**

b) per le attività di **formazione** (volte all'acquisizione di nuove conoscenze e saperi, ex art. 2 Reg 6/2014 CNF):

- della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio): **da 2 a 4 CF**
- della durata di un'intera giornata o più giornate: **da 6 a 20 CF**

ART. 9 - ATTIVITA' DI AUTOFORMAZIONE

Come previsto dall'art. 13 Reg. 6/2014 Reg. CNF, l'iscritto può maturare crediti formativi anche attraverso attività di autoformazione, come di seguito esemplificata:

<i>Attività</i>	<i>Crediti attribuiti</i>	<i>Limite massimo annuale</i>
Aggiornamento: frequenza di eventi formativi della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio), con un minimo di un'ora e mezza	da 1 a 3	-
Aggiornamento: frequenza di eventi formativi della durata di un'intera giornata o di più giornate	da 2 a 12	-
Formazione: frequenza di eventi formativi di mezza giornata, con un minimo di un'ora e mezza	da 2 a 4	-

Formazione: frequenza di eventi formativi di una intera giornata o di più giornate da 6 a 20

Formazione: frequenza di eventi formativi diretti al conseguimento del titolo di specialista; di master di primo e secondo	da 2 a 4	-
---	-----------------	---

livello; di corsi di linguaggio giuridico di lingua straniera; di corsi per l'accesso alla professione di avvocato; della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio)		
Formazione: frequenza di Scuola Forense integrativa della pratica o del tirocinio; di scuola per difensori d'ufficio; di corsi per mediatori professionali; della durata di un'intera giornata o di più giornate	da 6 a 20	-
Aggiornamento: svolgimento di lezioni, relazioni o moderazioni in eventi formativi accreditati, nelle scuole di specializzazione per le professioni legali, nei corsi per l'accesso alla professione di avvocato	1 oltre quanto attribuito per la partecipazione all'evento	12
Aggiornamento: pubblicazioni in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche <i>on-line</i> , ovvero libri, saggi, monografie su argomenti giuridici o attinenti la professione forense (di competenza del C.N.F.)	per pubblicazioni e saggi: da 1 a 3 per ciascun scritto per libri e monografie: da 1 a 5 per ciascun scritto	12
Aggiornamento: contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati	da 1 a 10	10

Aggiornamento: partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro da 1 a 10

Aggiornamento: partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense e per altri concorsi di rilevanza giuridico forense	da 1 a 10	10
Aggiornamento: attività di studio e aggiornamento individuale, preventivamente autorizzata	da 1 a 10	10

A) Al fine di ottenere l'attribuzione dei relativi crediti formativi per le suddette attività, l'iscritto dovrà chiederne il riconoscimento, a seconda dei casi, al C.N.F. o al Consiglio dell'Ordine.

B) Per le attività come sopra enunciate, l'iscritto dovrà formulare istanza – al C.N.F. ovvero al Consiglio dell'Ordine a seconda della rispettiva competenza come sopra riportata – **entro il termine di 90 giorni dalla conclusione della relativa attività**, al fine di poter depositare la delibera di riconoscimento al Consiglio dell'Ordine al termine del triennio formativo. In tale sede di verifica il Consiglio dell'Ordine non prenderà in considerazione la partecipazione ad eventi o lo svolgimento di attività, come elencate al punto A), per le quali l'iscritto non abbia tempestivamente richiesto il riconoscimento e l'attribuzione di crediti formativi al C.N.F. o al Consiglio dell'Ordine, salvo che per comprovati motivi.

C) Per "commissioni di studio", "gruppi di lavoro" e "commissioni consiliari" aventi carattere nazionale si intendono le commissioni e i gruppi di lavoro istituiti dal Ministero della Giustizia, dal Consiglio Nazionale Forense, dalla Cassa Forense, dall'Organismo Congressuale Forense, dal Congresso Nazionale Forense e dalle

associazioni forensi riconosciute come maggiormente rappresentative sul piano nazionale dal Congresso Nazionale Forense, vale a dire: l'Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e i minori (A.I.A.F.), l'Associazione Nazionale Forense (A.N.F.), l'Associazione Italiana Giovani Avvocati (A.I.G.A.), l'Unione Italiana Forense (U.I.F.), l'Unione Nazionale delle Camere Civili (U.N.C.C.), l'Unione delle Camere Penali Italiane (U.C.P.I.), l'Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti (U.N.A.A.), l'Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi (U.N.C.A.T.), gli Avvocati Giuslavoristi Italiani (A.G.I.), l'Unione Nazionale delle Camere Minorili (U.N.C.M.) e Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia (O.N.D.F.). Il Consiglio dell'Ordine potrà richiedere che la partecipazione a tali commissioni o gruppi di lavoro risulti da un verbale che, oltre all'oggetto dei lavori e ad una sintesi del suo svolgimento, riporti l'orario di apertura e chiusura dei lavori, la durata di partecipazione ai lavori di ogni singolo partecipante, nonché la sottoscrizione degli stessi, fermo l'obbligo per i partecipanti di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi formativi.

D) Nel caso di partecipazione a commissioni e gruppi di lavoro di enti o associazioni diversi, il Consiglio dell'Ordine si riserva di valutare – ai fini del riconoscimento di crediti formativi – la rappresentatività degli organismi e la pertinenza, rispetto alle tematiche giuridiche e forensi, delle questioni trattate nelle commissioni di studio e nei gruppi di lavoro costituiti da detti organismi.

E) L'autorizzazione alle “attività seminariali di studio, anche nell'ambito della propria organizzazione professionale” e senza l'utilizzo di sistemi telematici verrà concessa dal Consiglio dell'Ordine esclusivamente in presenza di documentata qualità di tale attività, anche con riferimento alla specifica competenza dei soggetti formatori e dovrà essere richiesta in via preventiva rispetto allo svolgimento delle dette attività. Ai fini dell'accreditamento delle suddette attività seminariali di studio, il Consiglio dell'Ordine terrà in considerazione, oltre agli ordinari criteri valutativi della qualità dell'attività formativa, anche i requisiti dell'adeguata apertura della stessa alla partecipazione di iscritti non facenti parte dello studio legale organizzatore e della possibilità di effettivo controllo della partecipazione. In particolare, il Consiglio prenderà in considerazione le richieste di accreditamento di tali attività di autoformazione solamente nel caso in cui i partecipanti esterni allo studio organizzatore siano ammessi nella stessa proporzione numerica dei partecipanti dello studio, e in ogni caso in numero non inferiore a dieci. Il Consiglio si riserva di verificare la regolarità dello svolgimento di tali attività seminariali di studio e della registrazione dei partecipanti anche a mezzo di propri incaricati.

ART. 10 – ESONERI

A) Sono esonerati ex lege dall'obbligo di formazione continua:

1. gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 20, comma 1 della legge professionale, per il periodo del loro mandato;
2. gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo;
3. gli avvocati dopo il compimento del sessantesimo anno di età;
4. i componenti di organi con funzioni legislative;
5. i componenti del Parlamento europeo;

6. i docenti di ruolo e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.

B) Sono parzialmente esonerati su domanda dell'interessato, fatta eccezione per i crediti formativi in materia obbligatoria, che devono in ogni caso sempre essere conseguiti, gli iscritti che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1. gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
2. grave malattia o infortunio od altre condizioni personali di analoga rilevanza;
3. interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero;
4. cause di forza maggiore;
5. altre ipotesi eventualmente indicate dal CNF.

C) La causa e la durata dell'impedimento dovranno essere adeguatamente documentate e l'esonero avrà efficacia limitatamente al periodo dell'impedimento medesimo, con proporzionale riduzione dei crediti formativi da acquisire nel triennio. In particolare:

1. in caso di gravidanza e parto il COA, su proposta della Commissione Formazione, potrà riconoscere a richiesta dell'interessata l'esonero dal conseguimento dei crediti formativi per due mesi prima e tre mesi dopo il parto. Tale periodo comporterà la riduzione di n. 2 crediti per ogni mese.

2. nel caso di grave malattia o infortunio o altre condizioni personali di analoga rilevanza, il COA, su proposta della Commissione Formazione, potrà riconoscere, a richiesta dell'interessato, un esonero temporaneo totale o parziale per documentati problemi di salute (tra i quali anche la gravidanza a rischio) o di familiari, per un periodo corrispondente alla malattia e/o infortunio sulla base della certificazione medica allegata alla istanza di esonero. In caso di gravissime patologie che richiedono cure continuative e che hanno carattere di stabilità, il COA, su proposta della Commissione Formazione, valuterà la sussistenza per le condizioni di un esonero permanente. In caso di esonero parziale, potranno essere sottratti dal numero minimo stabilito dalla legge sino a n. 2 crediti per ogni mese di malattia e/o infortunio. Nello stesso modo verranno valutate le altre condizioni personali documentabili, tra cui la pluralità di figli minori, l'assistenza a genitori anziani.

3. In considerazione dell'attività istituzionale svolta, le cariche di Consigliere dell'Ordine, Delegato al Consiglio Nazionale Forense, alla Cassa Forense, all'Organismo Congressuale Forense, al Consiglio Giudiziario e al Consiglio Distrettuale di Disciplina esonerano l'iscritto, per il periodo di esercizio della funzione, dal conseguimento dei crediti formativi aventi a oggetto l'ordinamento professionale e previdenziale e la deontologia.

4. Nei casi di "interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero", il Consiglio dell'Ordine potrà riconoscere, a richiesta dell'interessato, un esonero integrale temporaneo per il periodo di durata dell'interruzione, non inferiore a sei mesi e comunque non superiore a un anno, eventualmente rinnovabile, a seguito di ulteriore richiesta

dell'iscritto, per un secondo anno. Per gli anni successivi, potrà essere concessa una riduzione non superiore al 50% dei crediti formativi annuali, con esclusione in ogni caso della possibilità di esenzione dei crediti formativi nella materia deontologica/ordinamentale/previdenziale.

5. Nei casi di trasferimento all'estero dell'attività professionale, il Consiglio dell'Ordine non riconoscerà l'esonero all'iscritto, che lo abbia richiesto, per un periodo superiore a due anni; per il periodo successivo, nel caso in cui l'iscritto protragga il trasferimento all'estero della sua attività professionale, lo stesso dovrà comprovare di avere svolto attività di formazione continua all'estero, per un numero di ore pari a quello dei crediti formativi da conseguire e secondo i criteri dettati dal Regolamento del C.N.F. e dalla presente Circolare. Nessun esonero verrà concesso nel caso in cui il trasferimento all'estero non sia dovuto a ragioni attinenti all'esercizio della professione forense.

6. La decorrenza dell'esonero dall'obbligo formativo, per il compimento dei 25 anni d'iscrizione all'Albo o dei 60 anni d'anzianità, si intenderà dal 1° gennaio dell'anno in cui matura l'anzianità di 25 anni d'iscrizione o di 60 anni d'età, l'esonero opera di diritto senza bisogno che venga formulata alcuna specifica richiesta da parte dell'interessato.

ART. 11 – VERIFICA DELL'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI

A) Le iscrizioni agli eventi formativi sono regolamentate dalle indicazioni riportate in calce alla locandina di ciascun evento.

B) La sopravvenuta impossibilità a partecipare all'evento formativo gratuito per cui è stata eseguita la prenotazione obbliga l'iscritto a dare disdetta almeno un giorno prima dell'inizio dell'evento, salvi i casi di impedimento improvviso da comunicare tempestivamente, onde consentire la partecipazione da parte di altri. La condotta reiterata sarà valutata dal Consiglio che potrà deliberare la sospensione temporanea dell'iscritto ad eventi gratuiti organizzati dal consiglio stesso nonché la cancellazione da quelli già prenotati.

C) Il riconoscimento dei crediti maturati per la partecipazione ai singoli eventi formativi è espressamente condizionato al controllo da parte del Consiglio dell'Ordine dell'effettiva partecipazione agli stessi come previsto dall'art. 24 Reg. CNF n. 6 del 16.07.2014.

D) Per eventi di durata di una o mezza giornata, i crediti sono riconosciuti solo ove risulti documentata la partecipazione effettiva all'intero evento, con un margine di tolleranza di 15 minuti in entrata rispetto all'orario programmato. L'uscita non potrà avvenire prima dell'orario stabilito per la fine dell'intero evento e comunque preferibilmente si dovrà attendere la fine effettiva dello stesso;

E) Per **eventi di durata superiore ad una giornata**, i crediti saranno riconosciuti solo ove risulti documentata la partecipazione ad almeno **l'ottanta per cento (80%) dell'evento**.

F) Ai fini dell'attestazione della durata effettiva della partecipazione all'evento formativo farà fede l'originale del foglio presenze trasmesso al Consiglio dell'Ordine dal soggetto organizzatore dell'evento.

G) la partecipazione parziale all'evento in misura inferiore a quella prevista dai suddetti punti D) ed E), salvo casi particolari di forza maggiore rimessi alla valutazione del Consiglio dell'Ordine su proposta della commissione formazione, non sarà considerata idonea al riconoscimento di alcun credito formativo.

H) Il controllo sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo verrà eseguito dal Consiglio dell'Ordine al termine del triennio formativo, con richiesta all'iscritto di eventuali chiarimenti o documentazione integrativa. L'accertamento della violazione del dovere di formazione e aggiornamento professionale e la mancata o infedele attestazione di adempimento dell'obbligo costituiscono infrazioni disciplinari ai sensi del codice deontologico.

ART. 12 – ATTESTATO DI FORMAZIONE CONTINUA

A) Su domanda dell'iscritto e previa verifica dell'effettività dell'adempimento dell'obbligo formativo triennale, il Consiglio, tramite la Commissione Formazione, rilascia al richiedente l'Attestato di Formazione Continua. L'Attestato di Formazione Continua può essere rilasciato anche all'iscritto che abbia superato i 25 anni di iscrizione all'Albo o abbia compiuto i 60 anni di età, qualora ne faccia richiesta.

B) L'Attestato di Formazione Continua può essere rilasciato con riferimento all'ultimo triennio concluso ed è valido sino alla conclusione del triennio successivo. L'iscritto che ha conseguito l'attestato di formazione continua può dichiararlo nel sito web del proprio Studio e darne informazione nei modi consentiti dal Codice deontologico forense. Sul sito internet del COA verrà pubblicato l'elenco degli iscritti muniti dell'attestato di formazione continua, il cui nominativo è inserito su espressa richiesta dell'interessato dopo il rilascio dell'attestato.

C) Il Possesso dell'attestato di formazione continua ai sensi dell'art. 25 comma 7, Regolamento CNF costituisce titolo per l'iscrizione e il mantenimento della stessa negli elenchi previsti da specifiche normative o convenzioni, o comunque indicati dai Consigli dell'Ordine su richiesta di Enti Pubblici, per accettare la candidatura per nomina di incarichi o di commissario d'esame, nonché per ammettere tirocinanti alla frequenza del proprio studio.

Approvata nella seduta consiliare del 26 luglio 2022